

26 gennaio 2010

Domanda:

Per imprese art. 212 comma 5 d. lgs. n. 152/06 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali si intendono esclusivamente le imprese iscritte all'Albo nelle categorie 2, 3, 4 e 5? La categoria 1 relativa ai rifiuti urbani è esclusa?

Risposta:

Sì, la categoria n. 1 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali è esclusa.

26 febbraio 2010

Domanda:

Sono iscritto all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D.Lgs 152/06, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs n.4/2008. Essendo in possesso di una iscrizione generica per il trasporto dei rifiuti prodotti dalla mia attività (rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno), sono obbligato a iscrivermi al SISTRI?

Risposta:

Come è noto, le iscrizioni all'Albo ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/06, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs n.4/2008, sono state effettuate sulla base di semplice richiesta dell'impresa interessata, senza che fosse operata una distinzione tra l'attività di "raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi" e l'attività di "trasporto propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno". Tali iscrizioni sono state fatte salve dal D.Lgs n.4/2008.

Si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del DM 17 dicembre 2009, le imprese iscritte all'Albo in base alla citata normativa sono obbligate all'iscrizione al SISTRI per il trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

Per quanto sopra e nell'attesa di una futura revisione delle suddette iscrizioni, le imprese iscritte all'Albo ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/06, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs n.4/2008, hanno l'obbligo di iscriversi al SISTRI solo se intendono trasportare i propri rifiuti pericolosi.

Si precisa che dalle date individuate dal citato articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del DM 17 dicembre 2009 il trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno potrà essere effettuato solo con gli autoveicoli muniti dei dispositivi previsti dal DM 17 dicembre 2009.

Si precisa, altresì, che ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del DM 17 dicembre 2009, le imprese in esame possono iscriversi al SISTRI anche per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi senza il pagamento di ulteriori contributi.

a